



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
SEZIONE FERIALE

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in persona dei magistrati

|          |                           |                  |
|----------|---------------------------|------------------|
| dott.ssa | Francesca Patrizia Sicari | Presidente       |
| dott.ssa | Emanuela Tagliamonte      | Giudice          |
| dott.    | Vincenzo Carnì            | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis d.lgs. n. 25 del 2008 e 737 ss. c.p.c. iscritto al n. 1176 R.G.A.C. dell'anno 2018 e promosso

da \_\_\_\_\_, nato in Mali in data \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_ rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Costantino giusta procura in atti

*ricorrente*

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA

*resistente*

e con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con provvedimento del 28.2.2018, notificato all'interessato il 12.3.2018, la Commissione territoriale di Crotona - sezione di Reggio Calabria rigettava la domanda di protezione internazionale presentata da \_\_\_\_\_ e negava, al contempo, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno sostenuto da motivi umanitari. Avverso tale decisione il \_\_\_\_\_ ha tempestivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs. n. 25/2008 invocando, in via principale, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 o, in subordine, la forma di tutela complementare prevista dall'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con comparsa, mentre il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente trasmessi, non ha formulato conclusioni né ha segnalato la sussistenza di cause ostative all'accoglimento delle domande proposte.

Disposta la comparizione delle parti dinanzi al giudice designato, all'udienza del 27.8.2019 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

2. - I \_\_\_\_\_ cittadino maliano originario di Kayes, di etnia khasonke e religione musulmana, ha riferito all'autorità amministrativa - e confermato in Tribunale - di avere abbandonato il proprio paese di origine a causa delle tensioni venutesi a creare nella sua famiglia dopo la morte di suo padre, avvenuta quando egli era ancora molto giovane. Ha riferito, in particolare:

- di aver vissuto a Kayes fino al 2010, anno in cui si era trasferito a Bamako insieme alla madre e alla sorella;
- di aver perso il padre in tenera età, mentre la madre e la sorella minore (nata dal secondo matrimonio della madre), con le quali è in contatto, sono ancora in vita e risiedono a Bamako;
- di avere avuto problemi con uno zio paterno il quale avrebbe voluto sua madre in sposa, mentre quest'ultima gli aveva preferito (e aveva poi sposato) il fratello maggiore del defunto marito;
- che tale decisione aveva scatenato la gelosia dell'uomo, il quale aveva persino picchiato la cognata (fratturandole una gamba) e aveva iniziato ad accusare il ricorrente di avere influenzato la madre e di essere perciò il vero responsabile delle scelte di quest'ultima;
- di aver deciso, a causa di quella situazione e per timore di essere ucciso dallo zio, di espatriare;
- di aver lasciato il Mali il 6.6.2012 alla volta della Libia, dove aveva trascorso quattro anni, durante i quali era stato imprigionato e sottoposto a violenze;
- di essersi infine risolto a lasciare la Libia a causa dei conflitti e della situazione di generale insicurezza esistente in quel paese e di essersi così imbarcato per l'Italia, ove era entrato irregolarmente il 13.9.2016;
- di non voler tornare in Mali poiché ancora oggi teme di essere ucciso dallo zio.

3. - A prescindere dalla credibilità del racconto, nel caso in esame non si ravvisano elementi di inclusione nelle fattispecie tipiche della protezione internazionale.

3.1. - In primo luogo, i fatti narrati non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale, onde non possono condurre al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 lett. A) della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 251/2007, peraltro neppure oggetto di specifica domanda da parte del ricorrente.

3.2. - Dal racconto, inoltre, non si desumono elementi che inducano a ritenere esistente un concreto ed effettivo rischio per il ricorrente di essere ucciso in caso di rimpatrio o di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti [art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251/2007]. E infatti, anche a voler sottacere le evidenti incongruenze presenti nella vicenda narrata dal

- a partire dalla presunta attribuzione a lui, all'epoca un fanciullo <sup>(1)</sup>, di ogni

(1) La sorella, nata dal secondo matrimonio della madre, nel 2017 aveva già quindici anni (pag. 2 del verbale di audizione), sicché deve presumersi che le nozze abbiano avuto luogo prima del 2002, quando il ricorrente aveva quattro anni (cfr. anche verbale di udienza del 17.12.2018: "Io e mia madre vivevamo in casa con un altro fratello di mio padre e con mia sorella, nata dopo il matrimonio con lo zio che vive in



responsabilità per le scelte matrimoniali della madre -, occorre considerare che, a distanza di anni, né la madre né la sorella sembrerebbero aver corso un analogo rischio per la propria vita, dal momento che ancora oggi risiedono nella città di Bamako e non avrebbero subito ulteriori aggressioni o molestie da parte dell'uomo (cfr. verbale di udienza del 17.12.2018: “[...] *da quando sono partito mio zio non maltratta più mia madre [...]*”).

Lo stesso ricorrente, d'altro canto, non ha riferito episodi in grado di giustificare un simile timore, avendo dichiarato semplicemente di aver ricevuto percosse e minacce verbali e di essere stato infine allontanato dalla casa dello zio per ragioni, peraltro, apparentemente diverse da quelle legate alle passate scelte sentimentali della madre (cfr. pag. 3 del verbale di audizione: “[...] *Ha preso anche un bastone contro di me e ci ha detto di lasciare la casa, perché mia madre era cristiana. Così io sono fuggito da quella casa.*”).

Le paure espresse dal ricorrente appaiono dunque fondate più su supposizioni o suggestioni che non su esperienze significative o su dati reali.

3.3. - Resta da verificare se un rischio per la sua vita o per la sua incolumità possa derivare dalla presenza, nella zona di rimpatrio, di conflitti armati caratterizzati da violenza indiscriminata ai danni della popolazione civile [art. 14, lettera c), d.lgs. n. 251/2007].

A tal proposito, occorre ricordare che secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza del 30 gennaio 2014, causa C - 285/12 - Diakité):

- a) nell'ambito della disciplina della protezione sussidiaria si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno “*quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*”;
- b) la protezione accordata in ambito europeo con l'adozione dell'art. 15 lett. c) della direttiva 2004/83/CE [corrispondente all'art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251/2007], per precisa scelta del legislatore comunitario, riguarda “*la sola ipotesi di minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*” e non anche quella che scaturisce da “*violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo*” perpetrate nel Paese di origine del richiedente (cfr. punti 28 e 29 della motivazione);
- c) non è quindi sufficiente che il Paese di origine sia attraversato da un clima di generale instabilità sociale e politica, richiedendosi piuttosto che vi sia un conflitto armato in grado di esprimere un livello di violenza così elevato e diffuso da mettere seriamente a repentaglio l'incolumità fisica di qualunque civile si trovi su quel territorio.

---

Francia”). Tale circostanza rende poco credibile che egli possa essere stato accusato dallo zio di essere il “*responsabile del mancato matrimonio [di quest'ultimo] con la madre*” e che possa aver davvero “*incoraggiato [sua] madre a sposare l'altro fratello*” (cfr. pag. 3 del verbale di audizione).

Orbene, secondo le fonti più aggiornate, una simile minaccia non si ravvisa nella zona di eventuale rimpatrio del \_\_\_\_\_ essendo la città di Bamako situata nel sud del Mali, lontano dalle regioni interessate dal conflitto (cfr., in proposito, il rapporto annuale di Amnesty International, consultabile su <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/mali/>; cfr. anche "Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)" - secondo semestre 2017, [https://www.ecoi.net/en/file/local/1410392/5734\\_1506330986\\_2017q2mali-en.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/1410392/5734_1506330986_2017q2mali-en.pdf); Human Rights Watch, "World Report 2017 - Mali" del 12 gennaio 2017, consultabile su <http://www.refworld.org/docid/587b583213.html>; International Federation for Human Rights, Mali, "Terrorism and Impunity Jeopardize the Fragile Peace Agreement", Maggio 2017, N° 692, consultabile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/59145e584.html>; Human Rights Watch, "Mali: Spate of Killings by Armed Groups", 5 aprile 2017, consultabile all'indirizzo [http://www.ecoi.net/local\\_link/338873/468965\\_en.html](http://www.ecoi.net/local_link/338873/468965_en.html)).

Anche sotto tale profilo la domanda di protezione sussidiaria va conseguentemente respinta.

4. - L'elevata instabilità e la mutevolezza del quadro sociale e politico del Mali non consentono tuttavia di ipotizzare che il rimpatrio del ricorrente, allo stato, possa avvenire in condizioni di completa sicurezza.

Episodi di violenza localizzata e attacchi armati da parte di gruppi di estremisti e di terroristi, infatti, si sono registrati, e si registrano tuttora, non solo nel nord del paese - e, in particolare, nelle regioni di Gao, Kidal e Timbouctu - ma anche nelle regioni centrali e meridionali (cfr. "Amnesty International Report 2017/2018 - The State of the World's Human Rights - Mali", consultabile su [ecoi.net](http://www.ecoi.net); cfr. inoltre le informazioni aggiornate reperibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale [www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)), come del resto conferma la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di prorogare il mandato della "United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali" (MINUSMA) fino al 30 giugno 2018 anche per le preoccupazioni derivanti dal deteriorarsi della situazione in quelle zone ("concern about the volatile security situation, especially the expansion of terrorist and other criminal activities into central and southern Mali as well as the intensification of intercommunal violence in the Centre of Mali": cfr. Security Council resolution 2364 (2017) [on extension of the mandate of the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) until 30 June 2018] consultabile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/595b87754.html>).

La necessità di sostenere il processo di pacificazione nel paese ha portato, infine, ad ulteriori proroghe della missione, dapprima al 30 giugno 2019 (risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2423 del 2018), quindi al 30 giugno 2020 (risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2480 del 2019). La situazione appena descritta, integrando un fattore oggettivo di vulnerabilità, giustifica dunque il rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno sostenuto da motivi umanitari.

Gli atti vanno conseguentemente trasmessi al Questore ai sensi dell'art. 5, sesto comma, d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione *ratione temporis* applicabile alla fattispecie - trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018 -, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», ai sensi dell'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito con l. n. 132/2018.



5. - La soccombenza reciproca costituisce valido motivo per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 1176/2018 R.G.A.C., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- dichiara la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario che impediscono il rientro nel Paese di origine del richiedente nato in Mali in data \_\_\_\_\_ e per l'effetto dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi dell'art. 1, nono comma, d.l. n. 113/2018, convertito con l. n. 132/2018;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30 agosto 2019.

Il Giudice estensore  
(dott. Vincenzo Carri)  


Il Presidente  
(dott.ssa Francesca Patrizia Sicari)  
